

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3956

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AIELLO

Introduzione dell'articolo 421-*bis* del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e controllo di attività della pubblica amministrazione

Presentata il 30 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'Italia di oggi spesso si creano cartelli che inquinano e infiltrano la pubblica amministrazione. Si tratta di un fenomeno particolarmente grave per la sua capacità di diffusione e di coinvolgimento di settori pubblici, imprenditoriali e professionali e per la sua capacità di inquinamento e di infiltrazione nelle pubbliche amministrazioni. In un editoriale di qualche tempo fa su *Il Corriere della Sera*, Ernesto Galli della Loggia scriveva: « ormai l'intreccio sempre più organico tra politica, amministrazione e malavita; è — si direbbe — la fase immediatamente precedente la conquista del potere direttamente da parte del crimine ».

Compito del diritto penale è relazionarsi alla realtà sociale, inserendo nel codice penale una (prima) norma adeguata a prevenirlo e a reprimerlo.

La nuova fattispecie associativa si caratterizza, in particolare, per la previsione

della necessaria partecipazione di almeno un pubblico ufficiale.

È il coinvolgimento del pubblico ufficiale, e, quindi, la capacità (in atto) di inquinamento e di infiltrazione che ne deriva, a costituire il disvalore specifico della nuova fattispecie associativa e a giustificare l'inserimento nel sistema penale.

Un'associazione che intende operare attraverso lo stravolgimento funzionale del ruolo pubblico attribuito a uno dei suoi componenti al fine del perseguimento di ingiusti vantaggi patrimoniali privati presenta profili di pericolosità per l'ordinamento tali da giustificare l'inserimento di una norma specifica che puntualmente definisca il fenomeno criminale e che rafforzi la risposta sanzionatoria.

Sistematicamente tale norma si inserisce tra i reati contro l'ordine pubblico (A. Mazzone, *Il Fatto Quotidiano*).

Si tratta di una fattispecie plurioffensiva che, accanto al bene dell'ordine pubblico, inteso nel suo significato più pregnante relativo al corretto svolgimento delle relazioni istituzionali e funzionali, è diretta a tutelare i beni giuridici del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione).

La fattispecie punisce la condotta quando è realizzata da tre o più persone e richiede la necessaria presenza come soggetto attivo di almeno un pubblico ufficiale; tali soggetti sono puniti se « si associano », al fine di commettere più delitti tra quelli più significativi contro la pubblica amministrazione e se, in generale, si associano per acquisire la gestione o il controllo di settori pubblici di particolare rilevanza, mediante l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale partecipante e al fine del conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale privato.

La nuova norma è definita puntualmente sul piano della tipicità, perché nel

sistema penale esistono già più fattispecie di parte speciale di tipo associativo. Al fine di bene caratterizzare la nuova fattispecie incriminatrice sia sul piano della funzione politico – criminale, sia su quello della migliore tipizzazione per note interne del fenomeno criminale che si vuole reprimere mediante il suo inserimento nel sistema, si sono previste come modalità di condotta programmate quelle dell'abuso della qualità o dei poteri che, in quanto a capacità di esprimere di per sé il disvalore della condotta, possono ritenersi equivalenti « alla forza di intimidazione nascente dal vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano » di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

A seconda del ruolo all'interno dell'associazione si sono differenziate le sanzioni, secondo il modello adottato dal legislatore per le altre fattispecie associative.

Si è, altresì, prevista una circostanza aggravante agganciata al numero delle persone associate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al titolo V del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 421 è aggiunto il seguente:

« ART. 421-bis. — *associazione con finalità di gestione e controllo di attività della pubblica amministrazione*). — Chiunque fa parte di un'associazione costituita da tre o più persone, di cui almeno una avente la qualità di pubblico ufficiale, che si associano per commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 322, 323, 325, 326, 336, 338, 353, 353-bis e 356 o per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività amministrative o economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi o di assunzioni o di concorsi pubblici mediante l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale partecipante e al fine di conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale privato è punito con la pena della reclusione da tre a sette anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a nove anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è pari a dieci o superiore.



17PDL0044010